



Atti Ministeriali

Ministero

Istruzione

Università

Ricerca

Conservatorio di Musica
"S. Giacomantonio" - Cosenza
N: 0005884 06/08/2015



Ordinanza Ministeriale 3 agosto 2015 n. 527

Trasferimenti del personale docente e tecnico amministrativo delle Accademie e dei Conservatori di Musica e del personale tecnico amministrativo degli Istituti Superiori per le Industrie Artistiche (ISIA) e delle Accademie Nazionali di Danza e di Arte Drammatica



Il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

SEQUENZA TEMPORALE DEGLI ADEMPIMENTI:

Cerca negli Atti Ministeriali

Gennaio

Febbraio

Marzo

Aprile

Maggio

Giugno

Luglio

Agosto

1. Termine ultimo per la presentazione della domanda di mobilità al Direttore della istituzione di appartenenza

8 settembre 2015

2. Pubblicazione dei punteggi attribuiti agli interessati

16 settembre 2015

3. Termine per reclami, rinunce e rettifiche

22 settembre 2015

4. Pubblicazione punteggi definitivi

28 settembre 2015

5. Pubblicazione dei trasferimenti

30 settembre 2015

6. Comunicazione della cattedra e dei posti disponibili per le utilizzazioni temporanee

5 ottobre 2015

7. Termine ultimo per la presentazione della domanda di utilizzazione temporanea

7 ottobre 2015

8. Pubblicazione delle utilizzazioni disposte

15 ottobre 2015

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, concernente le norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

VISTO il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 287, concernente l'approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado;

VISTA la legge 5 febbraio 1992, n. 104, concernente la legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, concernente le disposizioni in materia di giurisdizione e controllo delle Corti dei conti;

VISTA la legge 21 dicembre 1998, n. 508, relativa alla riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti Superiori per le Industrie Artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali paragonati;

VISTA la legge 8 marzo 2000, n. 53, concernente le disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità, per il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle città;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;

VISTO il Contratto collettivo decentrato nazionale siglato il 31 maggio 2002, concernente la mobilità del personale docente e tecnico amministrativo dei Conservatori di musica delle Accademie e degli ISIA;

VISTO Il Contratto collettivo nazionale di lavoro 16 febbraio 2005, quadriennio normativo 2002-2005;

VISTO l'accordo decentrato nazionale sottoscritto il 12 luglio 2005, relativo alla mobilità del personale tecnico amministrativo per l'anno accademico 2005-2006;

VISTO l'incontro del 28 luglio 2008 nel quale le organizzazioni sindacali e la delegazione di parte pubblica hanno convenuto di chiarire, in via di interpretazione autentica, che il termine "utilizzazioni", inserito all'articolo 5, punto 14, del Contratto, non deve intendersi riferito alle utilizzazioni a domanda degli interessati, disciplinate dagli articoli 3, 4 e 4-bis dello stesso Contratto;

VISTO Il Contratto collettivo nazionale di lavoro sottoscritto il 4 agosto 2010, relativo al quadriennio normativo 2006-2009;

CONSIDERATO che continuano a trovare applicazione, anche per l'anno accademico 2015-2016, le norme del Contratto nazionale decentrato per la mobilità sottoscritto il 31 maggio 2002;

SENTITE le Organizzazioni Sindacali in data 22 giugno 2015;

VISTO l'avviso della Direzione generale per la programmazione, il coordinamento e il finanziamento delle istituzioni della formazione superiore prot. 5093 del 28 luglio 2015, per l'assunzione di 167 docenti con decorrenza giuridica dal 1/11/2014;

VISTO Il provvedimento 14 maggio 2014, con il quale il Commissario ad acta, in esecuzione della sentenza n. 793/14 del Tar Lazio, ha disposto la statizzazione dell'Istituto Musicale Paragonato "G. Braga" di Teramo, ed in particolare gli articoli 8, 10 e 11;

ORDINA

- Art. 1 -

Oggetto

1. La presente Ordinanza disciplina, per l'anno accademico 2015-2016, la mobilità del personale docente e tecnico e amministrativo con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, dei Conservatori di musica e delle Accademie di belle arti, dell'Istituto Superiore di studi musicali e coreutici "G. Braga" di Teramo, nonché del solo personale tecnico e amministrativo degli Istituti Superiori per le Industrie Artistiche, dell'Accademia Nazionale di Danza e dell'Accademia Nazionale di Arte Drammatica, ad eccezione dei docenti di prima e seconda fascia in servizio presso le Scuole Libere del Nudo e presso le Scuole degli Artisti di Milano.
2. Sono altresì annesse e da applicarsi alle procedure di mobilità di cui alla presente Ordinanza, con la modalità e i tempi di seguito indicati, anche i docenti inseriti nelle graduatorie nazionali (GNE e GET), di cui all'articolo 2 della legge 21 dicembre 1999, n. 506, e nelle graduatorie nazionali di cui alla legge 4 giugno 2004, n. 143 utile per il conferimento di incarichi a tempo indeterminato, ai sensi del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, che alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di mobilità, previsto al successivo articolo 2, abbiano sottoscritto il contratto di lavoro a tempo indeterminato con decorrenza giuridica dall'anno accademico 2014-2015.

- Art. 2 -

Termini e modalità di presentazione della domanda di trasferimento

1. Le domande di trasferimento devono essere redatte secondo i modelli Y1 e Y2 - Allegati C1 e C2 - rispettivamente dal personale docente e dal personale tecnico e amministrativo, seguendo le relative istruzioni, e presentate direttamente all'istituzione in cui l'interessato presta servizio o spedite a mezzo posta elettronica certificata (PEC) o raccomandata con ricevuta di ritorno entro il termine parentale dell'8 settembre 2015. Nel caso di presentazione della domanda tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, al fine di assicurare la tempestività della procedura, l'interessato è tenuto a inviare copia della domanda anche a mezzo fax o a mezzo e-mail entro il medesimo termine dell'8 settembre 2015. Le istituzioni, nel caso di domanda presentata a mano, ne rilasciano apposita ricevuta.
2. Ciascuno può presentare una sola domanda di trasferimento.
3. Le domande presentate oltre il termine stabilito, ovvero in difformità rispetto agli appositi modelli, non saranno prese in considerazione.
4. Il personale trasferito d'ufficio per incompatibilità ai sensi dell'articolo 467 del decreto legislativo n. 297 del 1994 non può chiedere di tornare nella sede di provenienza, a meno che non siano cessate le cause di incompatibilità, che ne avevano giustificato il trasferimento.

- Art. 3 -

Indicazione delle preferenze

1. Le preferenze devono essere indicate nell'apposita sezione del modello di domanda e possono essere espresse per le Accademie di belle arti, i Conservatori e loro sezioni staccate, l'Istituto Superiore di studi musicali e coreutici "G. Braga" di Teramo. Per il solo personale tecnico e amministrativo possono essere espresse le preferenze anche per l'Accademia Nazionale di Danza e di Arte Drammatica e per gli Istituti Superiori per le Industrie Artistiche.
2. Le preferenze devono essere espresse indicando la denominazione delle sedi così come riportate negli elenchi ufficiali, pubblicati e comunque disponibili presso le sedi delle istituzioni.
3. Qualsiasi richiesta di preferenza formulata in contrasto con le modalità indicate nel presente articolo non è valida.

- Art. 4 -

Sezioni staccate

1. Ai fini del trasferimento, le sezioni staccate vanno specificamente richieste con espressa preferenza.

- Art. 5 -
Rinuncia

1. L'eventuale rinuncia alla domanda di trasferimento deve essere presentata, entro il termine perentorio del 22 settembre 2015, alla stessa Istituzione cui è stata consegnata o spedita la domanda di trasferimento.
2. Non è ammessa la rinuncia al trasferimento disposto se non per gravi motivi sopravvenuti, debitamente comprovati e a condizione che sia rimasto vacante il posto di provenienza. La disponibilità del posto lasciato libero dal rinunciatario non influisce sui trasferimenti effettuati.

- Art. 6 -
Documentazione delle domande

1. La valutazione dei titoli di servizio e delle esigenze di famiglia, effettuata esclusivamente in base alla documentazione prodotta nei termini degli interessi unitamente alla domanda di trasferimento, avviene in conformità alla Tabella di valutazione allegata al Contratto Collettivo Decentrato Nazionale, siglato il 31 maggio 2002 n. 1.
2. La documentazione, fatta eccezione per quella di carattere sanitario, deve essere presentata esclusivamente mediante dichiarazioni sostitutive di certificazioni o di atto di notorietà, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
3. Lo stato del figlio portatore di handicap fisico, psichico o sensoriale, tossicodipendente, ovvero, del figlio maggiorenne, del coniuge o del parente o affine entro il terzo grado totalmente e permanentemente inabili al lavoro, deve essere documentato con certificazione originale della A.S.L. o delle preesistenti commissioni sanitarie provinciali o in copia autenticata.
Il ricovero permanente del figlio, del coniuge o del parente o affine entro il terzo grado, deve essere documentato con certificato rilasciato dall'istituto di cura.
Il bisogno, per i medesimi, di cure continuative tali da comportare di necessità la residenza nella Provincia ove ha sede l'istituto di cura, deve essere, invece, documentato con certificato rilasciato da Ente Pubblico Ospedaliero o dalla Azienda Sanitaria Locale o dall'Ufficio Sanitario o da un Medico Militare.
L'interessato dovrà, altresì, comprovare con dichiarazione personale, redatta a norma delle disposizioni contenute nel D.P.R. n. 445 del 2000, così come modificato dall'articolo 15 della legge 14 gennaio 2003, n. 3, che il figlio, il coniuge, il parente o affine entro il terzo grado, può essere assistito soltanto nella provincia nel cui ambito si trovano l'istituto di cura e l'istituzione richiesta per trasferimento. Per i figli tossicodipendenti l'attuazione di un programma terapeutico e socio-riabilitativo deve essere documentato con certificazione rilasciata dalla struttura pubblica o privata in cui esso avviene (articoli 114, 118 e 122 del D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 308).
- L'interessato dovrà comprovare con dichiarazione personale che il figlio tossicodipendente può essere assistito soltanto nella provincia richiesta per trasferimento. In quanto nella provincia di titolarità non esista una struttura pubblica o privata presso la quale il medesimo può essere sottoposto a programma terapeutico e socio-riabilitativo, ovvero perché in tale provincia il figlio tossicodipendente viene sottoposto a programma terapeutico con l'assistenza di un medico di fiducia come previsto dall'articolo 122, comma 3, del citato D.P.R. n. 308 del 1990.
4. In mancanza di dette dichiarazioni, la documentazione esibita non è presa in considerazione.
5. Ai sensi del D.P.R. n. 445 del 2000, l'interessato compie con dichiarazioni personali l'esistenza di figli, del coniuge, nonché il rapporto di parentela con le persone con le quali chiede di ricongiungersi. 2.
6. Gli aspiranti al trasferimento al Conservatorio di musica di Bolzano per le materie appresso indicate, da impartirsi in lingua italiana e in lingua tedesca, possono chiedere detto trasferimento solo se rispettivamente di madre lingua italiana o di madre lingua tedesca:
Teoria dell'armonia e analisi, Musicologia sistematica, Storia della musica, Teoria, ritmica e percezione musicale, Pratica e lettura pianistica, Poesia per musica e drammaturgia musicale, Letteratura italiana e tedesca, Teoria e tecnica dell'interpretazione scenica, Pratica organistica o canto gregoriano, Accompagnamento pianistico, Musica Sacra, Pedagogia musicale per Didattica della musica, Elementi di composizione per Didattica della musica, Direzione di Coro e repertorio corale per Didattica della musica, Storia della musica per Didattica della musica, Pratica della lettura vocale e pianistica per Didattica della musica, Bibliografia e biblioteconomia musicale.
7. Gli aspiranti al trasferimento al Conservatorio di musica di Bolzano per le altre materie non elencate sopra devono presentare domanda, entro gli stessi termini di scadenza della domanda di trasferimento, direttamente al Conservatorio di Bolzano, per sostenere il colloquio ai fini dell'accertamento della conoscenza della lingua italiana e tedesca, con le stesse modalità già indicate dal previgente Ordineramento di cui al decreto legislativo n. 286 del 1992.
8. Ai fini del riconoscimento della precedenza e delle agevolazioni previste dalla legge 6 febbraio 1992, n. 104 per l'assistenza ai portatori di handicap tutti i riferimenti del CCND 31 maggio 2002 non si applicano alla sussistenza del requisito della convivenza a seguito delle modifiche successivamente intervenute alla predetta legge.

1. Nell'ambito della valutazione delle esigenze di famiglia, si precisa che i punteggi riferiti "al figlio" si intendono estesi anche al figlio adottivo o in affidamento preadottivo o in affidamento.

2. La residenza del familiare deve essere attestata con dichiarazione sostitutiva di certificazione nella quale deve essere indicata la decorrenza dell'iscrizione anagrafica che deve essere anteriore di almeno tre mesi alla data di pubblicazione dell'Q.M. concernente la mobilità.

- Art. 7 -
Competenza a disporre i trasferimenti

1. I trasferimenti del personale di cui all'articolo 1, commi 1 e 2, della presente Ordinanza ministeriale sono disposti dal competente Direttore Generale per la programmazione, il coordinamento e il finanziamento delle istituzioni della formazione superiore del Ministero.

- Art. 8 -
Adempimenti dei Direttori delle Istituzioni interessate alla mobilità

1. Il Direttore di ciascuna istituzione verifica che le domande di trasferimento siano state redatte in conformità agli appositi modelli allegati alla presente Ordinanza e corredate della necessaria documentazione, accertando l'esatta corrispondenza tra la documentazione allegata e quella dichiarata. Dispone, quindi, l'insediamento di tutti i dati sul sito <http://afam.miur.it> nella sezione riservata alle istituzioni.

2. Il punteggio assegnato e le precedenza riconosciute sono resi pubblici mediante affissione all'Albo dell'istituzione e sul predetto sito internet entro la data del 16 settembre 2015, al fine di consentire, entro il termine perentorio del 22 settembre 2015, la presentazione di motivate richieste di rettifica o di rinuncia alla domanda al Direttore dell'istituzione. Quest'ultimo, ove ne verifichi la fondatezza, procede alla correzione richiesta, limitando i relativi dati rettificati nel sistema informatico. Qualora la richiesta non sia accolta né da comunicazione all'interessato.

3. Le domande di trasferimento e la relativa documentazione devono essere trattenute agli atti delle istituzioni per esigenze di istruttoria in caso di contenzioso e per eventuali richieste ai sensi della legge n. 241 del 1990.

4. Al fine di realizzare nei termini previsti dalle presenti disposizioni i sopralocali adempimenti, il direttore dell'istituzione, ai sensi dell'articolo 24, comma 6, della legge n. 241 del 1990, ha facoltà di differire l'accesso alla documentazione amministrativa.

- Art. 9 -

Pubblicazione dei movimenti

1. La pubblicazione dei punteggi definitivi sarà resa nota il 28 settembre 2015.

2. I trasferimenti disposti sulla base della presente procedura sono pubblicati, entro la data del 30 settembre 2015, mediante affissione all'Albo delle singole istituzioni, nonché sul sito internet <http://afam.miur.it>, del provvedimento contenente l'elenco del personale che ha ottenuto il trasferimento, con l'indicazione, a margine di ciascun nominativo, del punteggio complessivo e delle eventuali precedenza.

- Art. 10 -

Domanda di utilizzazione temporanea del personale docente

1. Le cattedre e i posti inizialmente disponibili per le utilizzazioni temporanee del personale docente nell'anno accademico 2015-2016 sono resi noti il 5 ottobre 2015 sul sito internet <http://afam.miur.it>.

2. La domanda di utilizzazione temporanea, corredata del curriculum vitae con le attività didattico-professionali svolte e delle pubblicazioni, deve essere prodotta, entro il giorno 7 ottobre 2015, al Direttore delle istituzioni ove si aspira ad essere utilizzati indipendentemente dalla disponibilità delle cattedre o posti inizialmente resi noti.

3. In ciascuna domanda deve essere indicato l'ordine preferenziale delle eventuali altre sedi richieste.

4. Le istituzioni che hanno ricevuto domanda di utilizzazione provvedono immediatamente a costituire la commissione, prevista all'articolo 4, comma 4, del CCND del 31 maggio 2002, i cui lavori inizieranno al momento in cui si sia realizzata l'effettiva disponibilità della cattedra o del posto.

5. Le utilizzazioni effettuate sono immediatamente comunicate all'istituzione di provenienza del docente individuato quale destinatario dell'utilizzazione, al fine di consentire analogo procedura presso tale sede.

6. La procedura di utilizzazione si concludono entro il 14 ottobre 2015. I provvedimenti che dispongono le utilizzazioni sono acquisiti al CINECA o comunicati al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, Direzione Generale per la programmazione, il coordinamento e il finanziamento delle istituzioni della formazione superiore, entro la stessa data.

7. Le utilizzazioni disposte saranno pubblicate il 16 ottobre 2015.

- Art. 11 -

Domanda di utilizzazione temporanea del personale tecnico o amministrativo

1. I posti inizialmente disponibili per le utilizzazioni temporanee, per ciascun profilo professionale, sono resi noti il 5 ottobre 2015 sul sito internet <http://afam.miur.it>. Il personale interessato all'utilizzazione temporanea presenta, entro il 7 ottobre 2015, all'istituzione presso la quale intende essere utilizzato, indipendentemente dalla disponibilità dei posti inizialmente comunicata, la relativa domanda corredata del curriculum vitae e della documentazione attestante i titoli di studio o professionali.

2. In ciascuna domanda deve essere indicato l'ordine preferenziale delle eventuali altre sedi richieste.

3. L'utilizzazione è disposta, all'esito della procedura di valutazione comparativa prevista dall'articolo 4-bis del CCND, con provvedimento del Direttore.

4. Le utilizzazioni effettuate sono immediatamente comunicate all'istituzione di provenienza del personale individuato quale destinatario dell'utilizzazione, al fine di consentire analogo procedura presso tale sede.

5. Le procedure di utilizzazione si concludono entro il 14 ottobre 2015. I provvedimenti che dispongono le utilizzazioni sono acquisiti al CINECA o comunicati al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, Direzione Generale per la programmazione, il coordinamento e il finanziamento delle istituzioni della formazione superiore, entro la stessa data.

6. Le utilizzazioni disposte saranno pubblicate il 16 ottobre 2015.

- Art. 12 -

Pubblicazione

1. La presente Ordinanza ministeriale è pubblicata sul sito internet www.afam.miur.it, nonché sul sito <http://afam.miur.it>.

- Art. 13 -

Ricorsi

1. I provvedimenti di trasferimento e di utilizzazione temporanea sono impugnabili davanti al giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro al sensi del decreto legislativo n. 165 del 2001.
2. L'Amministrazione dispone, in sede di autotutela, rettifiche per eventuali errori materiali relativi ai trasferimenti disposti.

Roma, 3 agosto 2015

Il Ministro
Stefania Giannini

Versione pdf del ROM n. 527

Modello Y1

Modello Y2

Allegato C4

Allegato C8